

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.6 DEL 21-05-2020**

**Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T.I. - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DEL COMUNE DI ZERMEGHEDO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N.14.**

Il Sindaco, su conforme istruttoria del servizio competente,

Premesso che

- con deliberazioni dei Consigli comunali di Montebello Vicentino n. 3 del 09/01/2009, di Gambellara n. 2 del 12/01/2009, di Montorso Vicentino n. 2 del 07/01/2009 e di Zermeghedo n. 1 del 13/01/2009, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) e la Proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004
- il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato in Conferenza dei servizi del 21.04.2010, ratificato con provvedimento di Giunta Regionale n. 37 del 18.01.2011;
- con l'approvazione del P.A.T.I. il vigente P.R.G., per le parti compatibili con il PATI, diventa il Piano degli Interventi" ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004, comma 5bis;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 09/04/2014 è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli Interventi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25/07/2017 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi di Zermeghedo;

Considerato che:

- la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017;
- tale normativa all'art. 4, comma 5, prevedeva, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda informativa contenente alcuni dati richiesti dalla Regione, e la redazione dell'elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione Veneto, affinché la medesima elaborasse i dati a livello regionale;
- il Comune di Zermeghedo, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 104 del 22/08/2017, ha individuato ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della medesima L.R. 14/2017, e ha trasmesso alla Regione Veneto, in data 23/08/2017, prot. 4588, la scheda con i dati e gli elaborati richiesti;
- la quantità massima di suolo consumabile fino all'anno 2050 ammesso nel territorio regionale, e nei singoli Comuni, è stata determinata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018;
- con tale deliberazione al Comune di Zermeghedo, inserito nell'ASO – Ambito Sovracomunale Omogeneo n. 9 – Alta pianura Veneta Collina – Vicenza, è stata assegnata la quantità massima di consumo di suolo di ettari 4,22;
- a seguito della pubblicazione di tale deliberazione, i Comuni con PAT già approvato hanno tempo 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento regionale per approvare la variante di adeguamento a tale strumento urbanistico generale, secondo le procedure semplificate contenute nell'articolo 14 della L.R. 14/2017;

- il termine per approvare tale variante è fissato alla data del 20.09.2020, come previsto dalla legge regionale n. 49 del 23 dicembre 2019;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 13 e 14 della citata L.R. 14/2017 e della DGR 668/2018, il PATI del Comune di Zermeghedo necessita pertanto di essere adeguato a tali disposizioni;

Considerato che con determinazione n. 248 del 24/12/2019 è stato affidato al Dott. Urb. Marco Zecchinato, con studio a Orgiano, l'incarico per la predisposizione della Variante di Adeguamento del PATI alla L.R. 14/2017 consistente in:

1. verifica (ed eventuale rettifica) dei dati della "scheda informativa" trasmessa alla Regione in data 23.08.2017;
2. nuova delimitazione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" trasmessi alla Regione, tenendo conto delle modifiche intervenute sugli strumenti di pianificazione;
3. dimensionamento degli interventi in corso o attivati dopo l'entrata in vigore della LR 14/17 per verificare il rispetto delle deroghe contenute nella LR 14/17;
4. verifica di compatibilità del quantitativo di suolo consumabile assegnato dalla DGR 668/2018 con la SAU trasformabile ammessa dal PAT;
5. verifica (ed eventuale rettifica) delle Norme Tecniche del PAT;

Visti i seguenti elaborati trasmessi dal progettista incaricato acquisiti al prot. n. 1847 del 18/03/2020:

- Relazione Tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione del PATI
- Asseverazione idraulica
- Scheda informativa (art. 4, comma 5) – Allegato A Confermata
- Dichiarazione di non necessità di VInCA
- Elaborato 4b – Ambiti di urbanizzazione consolidata
- File shp su cartella.zip.

Considerato che la presente Variante n. 1 al PATI ha scopo ricognitivo e di recepimento / verifica dei parametri stabiliti dalla L.R. 14/2017 e dalla DGR 668/2018;

Ritenuto opportuno procedere con l'adozione della Variante n. 1 al PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14;

Considerato che l'articolo 13, comma 10, e l'articolo 14 della L.R. 14/2017 definiscono i tempi e le procedure per l'adeguamento del PAT alla medesima normativa in materia di consumo di suolo;

Visto il comma 10 dell'articolo 13 della L.R. 14/2017, che recita:

*10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione. ;*

Visto l'articolo 14 della L.R. 14/2017, che recita:

1. *Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:*
  - a) *i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ;*
  - b) *i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.*

2. *Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.*
3. *Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.*
4. *Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*
5. *La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune;*

Dato atto che il Comune di Zermeghedo è dotato di PATI, e pertanto trovano applicazione le procedure semplificate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra menzionato art. 14 della L.R. 14/2017;

Viste:

- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- l'Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016;
- la DGR n. 1896 del 22.11.2017;
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 14;
- la DGR n. 668 del 15.05.2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

propone al Consiglio comunale di deliberare quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017 e dell'art. 48-ter della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., la "Variante n. 1 al PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, predisposti dal professionista incaricato Dott. Urb. Marco Zecchinato, e acquisiti al prot. n. 1847 del 18/03/2020:
  - Relazione Tecnica
  - Norme Tecniche di Attuazione del PATI
  - Asseverazione idraulica
  - Scheda informativa (art. 4, comma 5) – Allegato A Confermata
  - Dichiarazione di non necessità di VInCA
  - Elaborato 4b – Ambiti di urbanizzazione consolidata
  - File shp su cartella .zip.
3. Di dare atto che la quantità massima di suolo consumabile ai sensi della L.R. 14/2017 e della DGR 668/2018 è pari ad ettari 4,22;
4. Di dare atto che le Norme Tecniche della Variante n. 1 al PAT sono state modificate sostituendo i riferimenti alla SAU con il riferimento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e alla quantità di suolo consumabile stabilite in base alla LR 14/17;

5. Di dare atto che alla Variante in oggetto si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 14, commi 2 e 3 della L.R. 14/2017 e precisamente:
  - entro otto giorni dall'adozione, la Variante n. 1 al PATI sarà depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", fermo restando che il Comune potrà attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
  - nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale deciderà sulle stesse e contestualmente approverà la variante semplificata.
6. Di dare atto che dalla data di adozione della Variante n. 1 al PATI si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902, recante "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni.
7. Di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica porrà in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Comune e, in particolare, nella sezione "Amministrazione trasparente".